



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA BASILICATA

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2020

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
VITTORIO RAEI

POTENZA 21 FEBBRAIO 2020



1. SALUTI E CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Grazie Signor Presidente.

Nella mia veste di nuovo Procuratore regionale per la Basilicata, mi è grata l'occasione per porgere il mio saluto a Lei ai Colleghi della Sezione giurisdizionale e della Sezione del controllo, ai rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, alle Autorità civili, militari, politiche e religiose, agli Avvocati ed a tutti coloro che onorano con la loro presenza questa solenne cerimonia.

* * *

Premetto che l'estrema prossimità temporale del mio insediamento e quindi l'incompleta conoscenza dell'ufficio a me affidato hanno imposto di fondare il mio breve intervento di oggi su quanto redatto dal collega Dott. Luigi Cirillo, Procuratore uscente, che mi ha coadiuvato in questo momento di transizione.

D'altro canto, tale intervento deve necessariamente limitarsi solo ad alcune brevi considerazioni sul lavoro e sulle prospettive dell'Ufficio da me rappresentato, in ossequio alle linee-guida approvate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che hanno contingentato i tempi di discussione e demandato al Presidente di Sezione l'esame della giurisprudenza lucana e nazionale e dell'evoluzione legislativa.

* * *

Prima di passare all'esame dell'attività dell'Ufficio di Procura nel 2019, appare necessario qualche cenno sul contesto organizzativo nel quale essa si è svolta.

Anzitutto, l'avvenuto trasferimento nel 2018 di due magistrati all'epoca in servizio presso l'Ufficio - entrambi eredi di un cospicuo arretrato (per giunta particolarmente annoso, per uno dei due) - hanno comportato nel 2019 notevoli problematiche operative, a partire da una nuova redistribuzione del carico di lavoro tra il Procuratore Regionale (già gravato dal maggior numero di vertenze) ed il neoassunto Dott. Stolfi¹, unici magistrati rimasti in servizio dopo la cessazione delle assegnazioni aggiuntive a suo tempo disposte².

¹ Il cui decreto di attribuzione di funzioni requirenti è stato vistato il 27.12.2018 e comunicato solo il 17.1.2019

² L'attività del 2019 ha risentito delle criticità già evidenziate nella precedente relazione inaugurale, ovvero il turn-over del personale di magistratura, con il trasferimento del Cons. Lotito alla Sezione del controllo e la cessazione dell'assegnazione aggiuntiva del Cons. Picuno, solo in parte compensate dall'ingresso in servizio del neoreferendario Dr. Giulio Stolfi, con la necessità di una redistribuzione dei carichi di lavoro e lo smaltimento di annose pratiche arretrate.

Oltre a questa cospicua contrazione di organico, sull'ordinaria attività dell'Ufficio hanno inciso (a partire dalla metà dell'anno) la nomina del precedente Procuratore Regionale per la Basilicata a Procuratore Regionale per la Lombardia³ ed il suo successivo incarico *ad interim* da novembre in poi⁴, con una doppia assegnazione gravosa (attesa la distanza tra le sedi) e protrattasi fino all'attualità (4 febbraio 2020); nonché ulteriori circostanze congiunturali, in particolare:

- a) un notevole afflusso di denunce di danno⁵;
- b) il particolare impegno richiesto al Procuratore regionale per l'intervento nel complesso giudizio di parifica del rendiconto regionale del 2017, non solo nella partecipazione all'istruttoria ed all'udienza (esame della relazione del magistrato istruttore, audizione dell'amministrazione, esame delle repliche e dei documenti relativi, requisitoria nell'udienza pubblica), ma soprattutto nella redazione di ponderose conclusioni scritte che hanno approfondito vari aspetti della gestione regionale;
- c) l'entrata in vigore del correttivo al codice di giustizia contabile, che ha imposto una attività di studio e coordinamento per adeguare le prassi operative alle novità legislative, e che peraltro non sembra aver risolto – come invece si auspicava – alcuni problemi operativi segnalati nella relazione inaugurale dello scorso anno⁶.

A tali problematiche si sono aggiunte la consueta necessità di un attento studio propeudeutico alla emissione di inviti a dedurre e di citazioni (anche alla luce degli spunti interpretativi offerti dalle decisioni del Collegio giudicante) e la necessità di fornire una esaustiva replica alle difese dei convenuti ed una migliore cognizione delle problematiche da parte del Collegio,

³ Nomina disposta dal Consiglio di presidenza nel luglio 2019 e consacrata nella delibera n. 178 del 29.8.2019.

⁴ Giusta delibera del Consiglio di Presidenza n.224 del 21 ottobre 2019

⁵ Nel 2019 risultano aperti 748 procedimenti, senza contare i 92 esposti esaminati ma archiviati in via immediata.

⁶ Nella relazione dello scorso anno si evidenziavano alcune anomalie del Codice di giustizia contabile avesse determinato, oltre ad uno squilibrio tra le parti in causa (ad esempio in materia di spese processuali), una procedimentalizzazione dell'attività requirente che imponeva una estrema prudenza nell'apertura delle istruttorie (valorizzando l'istituto della archiviazione immediata delle notizie di danno generiche), tanto più alla luce dell'esperienza giudiziaria, nella quale si registravano:

- a) la prospettazione di eccezioni di nullità collegate agli atti della fase preprocessuale, non ancora decise dal Collegio nel merito;
- b) in materia di CTU, un'interpretazione letterale del vigente art. 97, comma 5, C.g.c. se-condo cui non sarebbe consentito alle parti, che non abbiano nominato un loro consulente, di formulare osservazioni allo schema di relazione redatto dal consulente di ufficio, con problemi di contraddittorio e durata del processo;
- c) difficoltà connesse alle molteplici eccezioni che vengono sollevate dai convenuti in sede di costituzione nel processo (spesso non prospettate nelle controdeduzioni all'invito a dedurre in fase preprocessuale), che rendono problematico alla Procura replicare nella sola sede dell'udienza, dovendosi talora provvedere non solo alla redazione di memorie ad hoc, ma anche a supplementi istruttori difficoltosi.

anche redigendo memorie scritte di udienza da depositare dopo la lettura (onde evitare lungaggini e possibili errori connessi alla verbalizzazione di mere difese orali).

In questo peculiare contesto operativo, è evidente che nel 2019 l'attività dell'Ufficio - nonostante l'impiego profuso ed i significativi risultati comunque raggiunti, oltre precisati - ha subito una contrazione in termini quantitativi (richieste istruttorie⁷, inviti a dedurre e di citazioni); come, del resto, già paventato nella relazione inaugurale dello scorso anno. Tuttavia, la Procura ha provveduto a portare avanti alcune istruttorie di significativo importo economico e rilevanza sociale e mediatica, nonché a proporre alcuni appelli ed a ristrutturare il carico di lavoro chiudendo molte vertenze con archiviazioni; e si auspica che nell'anno in corso si portanno vedere i frutti della qualificata attività impostata nell'anno appena trascorso.

⁷ Risultano svariati giudizi per i quali l'istruttoria risulta rallentata o non avviata; molti di essi, peraltro, si riferiscono a vertenze seriali - ovviamente più complesse - per le quali si rendono necessarie una valutazione ed una eventuale richiesta istruttoria unica.

2. LE ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE

Prima di esaminare i dati numerici riportati nelle tabelle allegare alla presente relazione, dove si riferisce dell'attività tipica della Procura contabile, va fatto un cenno alle varie attività svolte da questo Ufficio nell'esercizio della sua funzione di contrasto ai fenomeni di cattiva gestione delle risorse pubbliche, che si esplica non solo nell'istruttoria e nell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, ma anche in attività di diversa natura, che impegnano l'Ufficio del Pubblico Ministero in diverse sedi e non risultano consacrate in statistica.

Anzitutto, vanno ricordate le interlocuzioni sulle questioni connesse alla legalità finanziaria, con amministratori e dipendenti pubblici (onde acquisire elementi su problematiche connesse alla gestione di risorse collettive), nonché con le altre Magistrature, le Avvocature – quella dello Stato in particolare – e con le Forze dell'Ordine, al fine di garantire la necessaria collaborazione istituzionale e la tutela dell'interesse pubblico. In quest'ottica, la fattiva e crescente collaborazione – già segnalata nella relazione inaugurale dello scorso anno – con le Procure della Repubblica operanti nel territorio (che spesso si trovano ad indagare sulle stesse vicende oggetto dell'attenzione della Corte dei conti) ha portato nel 2019 alla redazione e condivisione di un protocollo di intesa di imminente sottoscrizione (al momento della stampa della presente relazione). Analoga collaborazione è stata da sempre reciprocamente garantita nei rapporti con i Militari della Guardia di Finanza (da sempre collaboratori stabili di questo Ufficio), e con tutti i Corpi di Polizia operanti sul territorio regionale, ai quali si offre massima disponibilità per ogni attività informativa o di coordinamento.

L'impegno della Procura si esplica anche nell'intervento “nell'interesse della legge” in giudizi ad istanza di parte o officiosi, in particolare con pareri sulle proposte di discarico e (a stralcio) di estinzione dei numerosi conti giudiziali pervenuti, con le conclusioni orali o scritte nei giudizi sui conti non discaricati e soprattutto con la partecipazione al giudizio di parifica del rendiconto regionale del 2017. In quest'ultimo giudizio, la partecipazione del pubblico ministero all'istruttoria e la redazione delle conclusioni scritte (di cui sopra si è dato atto) hanno consentito di esaminare una serie di distorsioni gestorie (attualmente allo studio dell'Ufficio requirente anche ai fini della parifica 2018) che hanno condotto ad una parifica parziale ed alla remissione alla Corte costituzionale di una questione di costituzionalità su una legge regionale.

Infine, va ricordata la vigilanza svolta dalla Procura sull'attività di esecuzione delle sentenze di condanna (artt. 213 segg. d.lgs. n. 174/2016)⁸. In questo ambito si manifesta una flessione nel 2019, essendo registrato il rientro nelle casse pubbliche di una somma di € 315,475,85⁹; occorre quindi sollecitare le amministrazioni beneficiarie di tali sentenze a moltiplicare gli sforzi in questo settore, tenendo altresì presenti le responsabilità che esse si assumono in caso di dispersioni del credito, possibili soprattutto in caso di crediti non tempestivamente azionati o di morte del condannato.

* * *

Passando all'esame dell'attività tradizionalmente più rilevante della Procura, ovvero l'istruttoria e la partecipazione ai giudizi di responsabilità amministrativa, si è già fatto cenno alle problematiche operative che nel 2019 hanno determinato una contrazione in termini quantitativi l'attività della Procura, cui peraltro ha corrisposto uno sforzo di semplificazione ed una rinnovata attenzione per contenzioso qualitativamente di rilievo, come confermato dalle considerazioni che seguono e dalle tabelle in allegato¹⁰.

* * *

Anzitutto, nel 2019 si registra un incremento delle *denunce di danno* che hanno dato luogo alla apertura della istruttoria (748 procedimenti, a fronte di 704 procedimenti nel 2018, di 755 procedimenti nel 2017 e di 655 procedimenti nel 2016), nonostante l'analogo incremento delle archiviazioni immediate degli esposti per mancanza dei presupposti di iscrizione a ruolo¹¹ (92 casi rispetto ai 71 dell'anno precedente). Le denunce si presentano spesso di difficile lettura (in quanto ponderose per contenuto e documenti allegati), ma forniscono un variegato quadro di illegittimità e disfunzioni a vari livelli dell'apparato amministrativo; sono in diminuzione

⁸ Nel 2019 risultano impartite n. 157 istruzioni per vigilanza e risulta esaminato anche un piano di rateizzazione.

⁹ Anche se l'importo risulta superiore a quelli più risalenti (in specie del 2016), nel 2018 l'importo delle riscossioni si attestava in nella maggior somma di € 627.237,37.

¹⁰ I dati riportati in Tabella sono ripresi dalla relazione inaugurale del 2019 di questo Procuratore Regionale (per i dati fino al 2018 compreso), nonché – per i dati del 2019 – da prospetti e informazioni della Segreteria.

¹¹ Le notizie prearchivate erano prive dei necessari requisiti di specificità e concretezza (talora riferendosi a danni meramente ipotizzati o non attuali), oltre ad essere spesso anonime (con tutto ciò che ne consegue in termini di verifica di attendibilità) o manifestamente infondate.

gli esposti di privati (cittadini, associazioni politico-sindacali)¹² e le denunce da parte di pubblici uffici (obbligatorie per dirigenti, responsabili ed organi di revisione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 174/2016)¹³, mentre risultano in aumento le segnalazioni dell'autorità giudiziaria¹⁴.

* * *

Quanto all'*attività istruttoria* di questo Ufficio, essa è stata svolta nel rispetto della riservatezza (fino alla conclusione del procedimento) e delle regole di rito, e si è articolata spesso in deleghe alle forze di Polizia (in specie alla Guardia di finanza, che ha allocato una propria unità operativa presso la sede di questo Ufficio), anche se molte istruttorie sono state seguite direttamente dal Pubblico Ministero (o da funzionari da esso delegati). La collaborazione istituzionale, in specie con le forze di Polizia e con le Magistrature (che ha consentito significative acquisizioni istruttorie), è stata ottimale.

Come sopra anticipato, nel 2019 risulta una contrazione quantitativa di tale attività, con un decremento delle *deleghe di indagini* (molte non ancora espletate)¹⁵ ed una riduzione delle *richieste istruttorie* (176)¹⁶.

Peraltro, le indagini svolte hanno riguardato una serie di vicende significative, sostanzialmente riconducibili a quelle esaminate negli anni precedenti, così sintetizzabili:

- a) irregolari affidamento e gestione di servizi pubblici o acquisto di beni e servizi;
- b) realizzazione irregolare (o omessa realizzazione) di opere pubbliche;
- c) indebita erogazione di compensi a carico di dipendenti o prestatori di opera per la p.a.
- d) indebita erogazione di pubblici contributi nazionali e/o comunitari ;

¹² 78 denunce, a fronte di 135 denunce del 2018, 168 del 2017 e 200 del 2016.

¹³ Tali denunce sono 172, a fronte di 248 nel 2018 (ivi comprese le denunce di uffici di controllo anche della Corte dei conti), 193 denunce del 2017 e 335 del 2016.

¹⁴ Nel 2019, tali segnalazioni sono 496 (ivi comprese quelle effettuate da organi di polizia giudiziaria su autorizzazione dell'autorità giudiziaria), a fronte di 316 del 2017, 392 del 2017 e di 113 del 2016. Va peraltro segnalato che la maggior parte delle segnalazioni da parte di autorità giudiziarie afferiscono a giudizi di equa riparazione o da giudizi amministrativi decisi dal TAR, mentre di minore numero (benché in aumento) sono quelle provenienti dall'autorità giudiziaria penale (tenuta alla trasmissione di singoli atti o sentenze di condanna per delitti a danno dell'amministrazione ai sensi degli artt. 51 e 52 d.lgs. 174/2016, dell'art. 129 disp. att. c.p.p., dell'art. 6 comma 2 l. n. 97/2001).

¹⁵ Nel 2019 risultano conferite al solo Drappello della Guardia di finanza 37 deleghe, rispetto alle 47 del 2018; risultano espletate 21 deleghe (5 in meno del 2018), e risulta un incremento delle deleghe giacenti (160 rispetto alle 137 del 2018).

¹⁶ Risultano altresì svariati procedimenti per i quali l'istruttoria risulta rallentata o non avviata, molti dei quali, peraltro, si riferiscono a vertenze seriali per le quali si rendono necessarie una valutazione ed una eventuale richiesta istruttoria unica, ovviamente più complesse.

- e) danni “indiretti” a pubbliche amministrazioni, a seguito di sentenze di condanna di giudici civili o amministrativi;
- f) irregolarità nell’utilizzo e nella manutenzione di beni pubblici.

In particolare, tra le vicende di maggiore interesse su cui si è concentrata l’attenzione di questa Procura (alcune segnalate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione o da altre autorità amministrative) si ricordano (a parte quelle già tradotte in citazione nel 2019, su cui si riferirà oltre) quelle relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti a vari enti (ivi comprese fattispecie di responsabilità sanzionatoria), a danni all’immagine e patrimoniali derivanti da reati commessi da amministratori e funzionari pubblici, alla malversazione di finanziamenti comunitari e nazionali, a danni patrimoniali, a varie illegittimità nella gestione degli appalti e del personale¹⁷.

* * *

All’esito dell’esame delle predette patologie gestorie, nel 2019 la Procura ha notificato per svariate di esse *inviti a dedurre*, quantitativamente in calo – per i motivi poc’anzi esaminati – rispetto agli anni precedenti, diversi dei quali hanno già dato luogo a citazioni, per lo più da definire nel corrente anno; per gli altri inviti – a parte le fattispecie ancora da definire (per le quali è ancora in corso il termine per convenire in giudizio i soggetti invitati)¹⁸ – la funzione di garanzia del rispetto della legge (e non di mera tutela dell’interesse patrimoniale dello Stato) ha imposto a questa Procura la archiviazione dei procedimenti, in considerazione delle argomentazioni e delle prove fornite in sede preprocessuale dagli indagati conducendo alla archiviazione.

¹⁷ In particolare, tra le vicende di maggiore interesse su cui si è concentrata l’attenzione di questa Procura, si ricordano (a parte quelle indicate nel testo e quelle già tradotte in citazione, oltre citate) quelle relative:

- a indebiti pagamenti a privati (in specie all’indebito rimborso ottenuto da una clinica convenzionata con il S.S.N. per prestazioni irregolari);
- ad illegittimi affidamento e gestione di appalti di servizi (rifiuti);
- all’illegittimità nella gestione e nelle nomine di funzionari e impiegati pubblici, con particolare riferimento a retribuzioni indebite ed a illegittimi contratti di incarico;
- ad opere incompiute o erroneamente realizzate con danno indiretto da condanna del giudice amministrativo a favore di terzi;
- a danni all’immagine e patrimoniali derivanti da reati commessi da amministratori e funzionari statali, regionali, del servizio sanitario locale, di enti locali;
- a violazioni di norme relative a limiti di finanza pubblica (dissesto di comuni, derivati etc.);
- a danni al patrimonio demaniale;
- ad una serie di irregolarità nella percezione, nell’utilizzazione e nella destinazione di finanziamenti comunitari e nazionali.

¹⁸ Vi sono alcuni a dedurre emessi nel 2019 per i quali – nel momento in cui si redige questo intervento – sta ancora decorrendo il termine per la definizione dell’istruttoria con archiviazione o citazione, che scadrà nel 2020. Tra essi ve ne sono alcuni di non irrilevante importo economico.

* * *

Le *citazioni* emesse nel 2019 (anch'esse, e per le medesime ragioni, di numero ridotto rispetto al precedente anno) sono per lo più fondate su inviti a dedurre emessi nell'anno stesso (tranne alcune oltre segnalate) ed hanno riguardato una variegata tipologia di fattispecie di danni erariali, di diverso rilievo socio-economico ma tutte di una certa complessità.

Tra queste citazioni vanno ricordate per le loro peculiarità (tipologia ed entità del danno, amministrazione danneggiata, natura del rapporto di servizio) quelle che seguono.

a) Va anzitutto ricordata - per la complessità del procedimento amministrativo attenzionato, per l'importo azionato (di circa un milione ottocentomila Euro) e per l'impatto mediatico della vicenda (che ha coinvolto amministratori e funzionari pro-tempore del Comune di Matera) - la citazione relativa all'illegittima attribuzione di somme per presunti arretrati e per nuovi affidamenti a favore di un consorzio privato, affidatario del servizio di raccolta rifiuti, in violazione delle disposizioni del capitolato speciale di appalto, in difformità delle decisioni assunte dai precedenti dirigenti ed in contrasto con i pareri resi dall'AVP e dall'Avvocatura Comunale. La prospettazione attorea risulta sostanzialmente accolta con la sentenza n. 49/2019 della Sezione giurisdizionale di Potenza, oltre citata.

b) Altra citazione rilevante sotto il profilo finanziario ha riguardato il danno arrecato all'AGEA per indebita percezione di finanziamenti comunitari per euro 646.957,01 (a carico del fondo europeo agricolo di garanzia, c.d. FEAGA); in particolare, nella fattispecie si è ipotizzata una responsabilità non solo degli agricoltori-percettori ma anche dei dipendenti e responsabili dei "centri di assistenza agricola", ritenuti avvinti da rapporto di servizio con l'amministrazione.

c) Va poi ricordata la citazione avente ad oggetto un danno erariale c.d. indiretto per euro 835.704,01, derivante dalla condanna del Comune di Matera (da parte del giudice amministrativo) al risarcimento del danno arrecato a privati. In particolare, sono state contestate al Sindaco ed a funzionari tecnici pro-tempore una serie di illegittimità amministrative connesse alla realizzazione di una strada di collegamento tra due zone ricadenti in un piano di lottizzazione; illegittimità culminate (a seguito di un lungo iter giudiziario) nella predetta condanna del giudice amministrativo, che riconosceva una tutela per equivalente a favore dei privati danneggiati dalle scelte amministrative (i possessori di uno dei lotti), attesa la sopravvenuta accertata impossibilità di riconoscere loro una tutela in forma specifica.

d) Risulta altresì di un certo rilievo (per il clamore mediatico della vicenda a monte) il danno all'immagine (quantificato in euro 629.044,50) arrecato all'amministrazione finanziaria da condotte di un militare integranti gravi reati di corruzione e concussione, contestati come grave e reiterata violazione dei doveri di servizio.

Queste citazioni (per lo più precedute da inviti a dedurre emessi nel medesimo anno) non sono state ancora definite con sentenza dalla Sezione giurisdizionale, eccezion fatta per quella relativa all'affidamento del servizio rifiuti di Matera (lett.a). Di minore rilevanza economica, ma non prive di complessità tecniche, risultano le altre citazioni emesse nell'anno¹⁹.

* * *

Infine, fermo restando quanto già riferito dal Presidente in ordine allo sviluppo della giurisprudenza lucana, va segnalato che nel 2019 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata ha riconosciuto, nella quasi totalità dei casi²⁰, la fondatezza delle pretese azionate dalla Procura, con una serie di sentenze delle quali vanno ricordate:

a) la sentenza n. 49 del 2019 (oggetto anche di attenzione mediatica) relativa ad un danno erariale derivante da illegittimo pagamento di somme a favore di un consorzio privato incari-

¹⁹ Tali citazioni hanno avuto ad oggetto:

- a) il danno di euro 11.000 derivante dal riconoscimento illegittimo di debiti fuori bilancio da parte di un comune (citazione del 09/07/2019);
- b) il danno di euro 61.879,36, da violazione del vincolo di esclusività nel rapporto lavorativo da parte di un dipendente dell'amministrazione scolastica (svolgente attività lavorative privata in violazione di legge ed in assenza della prescritta autorizzazione legislativa), contestata con riferimento all'art. 53 commi 7 e 7 bis TUIP (citazione del 01/10/2019);
- c) il danno erariale di euro 5.453,00, derivante dal riconoscimento illegittimo di benefici fiscali da parte del Comune a favore di un acquirente di beni immobili di proprietà comunale, in evidente violazione della normativa di settore (citazione del 12/11/2019);
- d) il danno erariale residuale di euro 1.952,31, subito dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera a causa dell'indebito rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 19 del CCNL FICEI a favore di un Dirigente dell'Ente medesimo (citazione del 18/12/2019).

²⁰ Pochissime tra le domande azionate sono state respinte dal Collegio.

In particolare, la sentenza n. 33 del 2010 (resa nel giudizio n. 8482) ha respinto la domanda di risarcimento del danno all'immagine azionata dalla Procura nei confronti di due sanitari del pronto soccorso che avevano abusivamente utilizzato un automezzo del 118. Il Collegio ha riconosciuto l'equiparazione del decreto penale non opposto ad un giudicato penale di condanna ed ha respinto l'eccezione di prescrizione facendo decorrere il termine prescrizionale dalla irrevocabilità del decreto stesso, ma ha respinto la domanda di condanna per danno all'immagine attesa la mancanza di prova di clamor fori (sia pure "interno") ritenuto requisito necessario ed ulteriore rispetto alla condotta penalmente rilevante in sé e per sé considerata.

La sentenza n. 42 del 2019 riguarda un danno indiretto di € 3.562,09 derivante da condanna civile per ingiustificabile inerzia nel pagamento di un contributo ex lege n.219 del 1981, da cui è generato un contenzioso con aggravio economico per il Comune per spese di lite. La decisione ha assolto il sindaco ed il responsabile del competente ufficio tecnico comunale, affermando la mancanza di una condotta antiggiuridica in relazione sia alla condotta di assegnazione "incondizionata" del contributo in esame (disposta senza considerare le priorità e le disponibilità finanziarie) sia alla condotta di mancato reperimento dei fondi necessari per pagare il contributo (dopo la formazione del giudicato di condanna del Comune).

cato del servizio di raccolta di rifiuti, condannando per colpa grave la maggiorparte dei convenuti - amministratori e funzionari di uffici tecnici pro-tempore - al pagamento di circa 1.400.000 Euro ripartiti pro quota²¹;

b) la sentenza n. 37 del 2019, che ha condannato un agricoltore al pagamento di € 36.872,25 per indebita percezione di contributi comunitari per l'agricoltura, in relazione a terreni dei quali il convenuto non aveva un legittimo titolo di conduzione che ne legittimasse l'uso²²; e la sentenza n. 52 del 2019, che ha condannato in solido la società beneficiaria di un contributo ed il suo legale rappresentante al pagamento dell'intero importo (€ 41.713,20) del finanziamento pubblico per lo svolgimento di corsi di formazione in concreto mai attivati²³;

c) le sentenze nn. 8 e 18 del 2019, che hanno approfondito le questioni relative ai rapporti tra procedimento disciplinare e giudizio contabile ed alla nozione ed ai limiti del danno all'immagine di cui all'art.55-quinquies D.Lgs. n.165/2001, derivante da false attestazioni di presenza in servizio da parte di dipendenti pubblici (omessa timbratura di allontanamenti temporanei dalla sede di impiego durante la giornata lavorativa)²⁴ ;

²¹ La sentenza n. 49/2019 (resa su una citazione del 2019 del Cons. Lotito) ha ad oggetto una vicenda particolarmente rilevante e complessa, relativa ad un danno erariale derivante da illegittimo pagamento di somme a favore di un consorzio privato incaricato del servizio di raccolta di rifiuti, subentrato nella gestione del servizio predetto a seguito di sentenze del giudice amministrativo che avevano annullato la precedente aggiudicazione ad altra ATI privata. La Sezione ha sostanzialmente accolto la prospettazione attorea circa la illegittimità dei pagamenti effettuati a favore del consorzio subentrato, "ulteriori" rispetto a quelli previsti nella sua originaria offerta economica (sono stati esclusi dal computo del danno solo alcuni pagamenti, ritenuti riferibili a "vantaggi" arrecati all'amministrazione); quindi ha condannato per colpa grave la maggiorparte dei convenuti (sindaco e componenti di giunta pro-tempore e funzionari di uffici tecnici del Comune) al pagamento di circa 1.400.000 Euro ripartiti pro quota (mentre ha assolto i soli convenuti componenti della Commissione che avevano provveduto all'iniziale aggiudicazione dell'appalto di servizi poi annullata dal giudice amministrativo).

²² La sentenza n. 37 del 2019 riguarda un caso di indebita percezione di contributi comunitari per l'agricoltura, relativi a terreni per i quali il convenuto non aveva un legittimo titolo di conduzione che ne legittimasse l'uso, con conseguente danno erariale all'AGEA. Nella fattispecie la sentenza ha riconosciuto l'esistenza di un "rapporto di servizio" tra la P.A. e l'agricoltore beneficiario dei finanziamenti e quindi la sua responsabilità amministrativa, condannandolo al pagamento di € 36.872,25 in quanto dagli atti di indagine è emersa la fraudolenta indicazione – nella "dichiarazione di conduzione" – di titoli di possesso inesistenti (considerate la premorienza dei presunti concedenti alla concessione del terreno e la indicazione di meri livellari come concedenti).

²³ La sentenza n. 52 del 2019 ha ad oggetto una vicenda (attenzione anche in sede penale) di indebita percezione di finanziamento pubblico per lo svolgimento di corsi di formazione in concreto mai attivati. La sentenza ha condannato in solido la società beneficiaria del contributo ed il suo legale rappresentante al pagamento dell'intero importo del contributo (€ 41.713,20), evidenziando che – nelle ipotesi di "distrazione" dei finanziamenti pubblici dallo scopo per cui essi sono concessi – sussiste un rapporto di pubblico servizio non solo con la persona giuridica privata beneficiaria ma anche con il suo dipendente che attua di fatto il programma pubblicistico giustificativo del contributo.

²⁴ In particolare, la prima decisione (sent. n.8/2019) riguarda una ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente dell'A.O. San Carlo già attenzionata anche dal giudice penale, e che ha dato luogo a condanna al risarcimento di € 9.982,00 a titolo non solo di danno patrimoniale (retribuzione non dovuta) ma anche di danno all'immagine (cinque mensilità dell'ultima retribuzione) e di danno da disservizio.

Anche la seconda decisione (n. 18/2019) riguarda false attestazioni della presenza in servizio di un dipendente dell'ALSIA, ma il Collegio – pur accogliendo la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e da disservizio per € 4.023,75 – ha respinto la domanda di risarcimento del danno all'immagine per l'occasionalità della mancata timbratura e per l'esito del procedimento disciplinare (essendo stata irrogata la sanzione non del licenziamento ma della sospensione dal servizio con riduzione dello stipendio).

- d) la sentenza n.21 del 2019, avente ad oggetto una fattispecie di illegittimo affidamento di incarico dirigenziale nonostante la presenza di adeguate figure professionali nell'organico dell'ente, condannando il sindaco al pagamento di € 14.808,70, due assessori ad € 2.342,01 ciascuno, un terzo assessore ad € 2.594,22 con accessori e spese, ed assolvendo un quarto assessore per mancata partecipazione alle deliberazioni dannose²⁵;
- e) la sentenza n. 24 del 2019, che ha condannato i convenuti alla complessiva somma di € 20.036,97 oltre accessori e spese a titolo di responsabilità contabile da sottrazione di entrate fiscali²⁶;
- f) le sentenze nn. 9, 16 e 36 del 2019, che hanno ad oggetto complesse fattispecie di danno indiretto da ritardi nello svolgimento di procedure espropriative, da cui è conseguito un esborso finanziario da parte dell'amministrazione, maggiore di quello che sarebbe stato sostenuto con una rituale e tempestiva procedura²⁷.

²⁵ La sentenza n.21 del 2019 ha ad oggetto una fattispecie di illegittimo affidamento di incarico dirigenziale con l'attribuzione della funzione di vicesegretario e di responsabile del coordinamento intersettoriale e gestione dei servizi comunali in violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, nonostante la presenza di adeguate figure professionali nell'organico dell'ente. La sentenza ha evidenziato la irragionevolezza e diseconomicità della scelta amministrativa di prorogare l'incarico nel 2014, negandola per il periodo precedente e dichiarando prescritte le somme liquidate nel 2012; quindi ha condannato gli amministratori pro-tempore autori della proroga dell'incarico (in relazione al rispettivo apporto causale alla vicenda e scomputando la quota di un assessore non convenuto) al risarcimento del danno, parametrato agli emolumenti stipendiali ed ai rimborsi spese per missioni riconosciuti all'incaricato. In particolare, la sentenza ha condannato il sindaco al pagamento di € 14.808,70, due assessori ad € 2.342,01 ciascuno, un terzo assessore ad € 2.594,22 con accessori e spese; mentre ha assolto un quarto assessore per mancata partecipazione alle deliberazioni dannose.

²⁶ La sentenza n. 24 del 2019 ha ad oggetto una ipotesi di responsabilità contabile da sottrazione di entrate fiscali da parte di un funzionario dello sportello telematico dell'automobilista e di un funzionario dell'ACI, che non avevano versato alla Provincia le imposte previste dalla legge per il trasferimento di proprietà delle autovetture (imposta provinciale di trascrizione), nonostante i tributi fossero stati riscossi dai proprietari e dalle ditte concessionarie. La condotta dei convenuti (attenzione anche in penale) si è tradotta in artifici e raggiri consistenti nella falsificazione della procedura di trasferimento ovvero nella alterazione o manomissione dei dati di potenza fiscale (presupposti per la corretta quantificazione della imposta dovuta all'Erario) ed ha dato luogo alla condanna dei convenuti alla complessiva somma di € 20.036,97 oltre accessori e spese (comma imputata ad uno dei convenuti in misura ridotta, proporzionata all'apporto causale).

²⁷ Le sentenze nn. 9, 16 e 36 del 2019 hanno ad oggetto fattispecie di danno indiretto da ritardi nello svolgimento di procedure espropriative, da cui è conseguito un esborso finanziario da parte dell'amministrazione, maggiore di quello che sarebbe stato sostenuto con una rituale e tempestiva procedura.

- In particolare, la prima decisione (sent. n. 9/2019) riguarda il danno indiretto costituito dal maggior esborso – rispetto al valore venale del terreno acquisito ex art.42 D.P.R. 327/2001 – sostenuto da un comune, in conseguenza del ricorso al TAR degli eredi del soggetto espropriato. Tale decisione ha riconosciuto la responsabilità dei sindaci succedutisi nel tempo (limitatamente alle quote contestate, rispettivamente, di € 20.060,89 e di € 1.500,00) per omissione di iniziative utili a regolarizzare l'occupazione del terreno; mentre ha escluso ogni addebito nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici e del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (per difetto di colpa grave ed in considerazione della diretta responsabilità del sindaco), stralciando le quote loro addebitate.

- La seconda decisione (sent. n.16/2019) riguarda il danno indiretto, costituito dal maggior esborso – rispetto a quello che sarebbe derivato da una regolare procedura di esproprio – sostenuto da un comune in conseguenza della richiesta risarcitoria avanzata dall'ex proprietario dell'immobile. La sentenza ha affermato la responsabilità del sindaco pro-tempore per l'omissione di atti e iniziative idonee a definire il procedimento espropriativo anche a titolo di vigilanza sugli uffici dell'ente, pur riducendo l'addebito a suo carico ad € 4.653,20 (il 40% del danno) per il concorso virtuale di terzi.

- Infine, la terza decisione (sent. n. 36/2019) riguarda il danno erariale dato dal maggior esborso– rispetto ai costi derivanti da una procedura espropriativa svolta in forma debita – sostenuto da un comune a causa di omessa rituale conduzione e conclusione della procedura ablativa. In particolare, la sentenza ha escluso la responsabilità del sindaco per difetto di colpa grave, mentre ha affermato

Anche le altre sentenze, sebbene riferite a fattispecie di minore rilievo economico, hanno comunque riconosciuto la fondatezza della ricostruzione in fatto ed in diritto della fattispecie (spesso complessa) azionata dalla Procura²⁸.

Il merito riconosciuto, nella quasi totalità dei casi, al lavoro svolto dall'Ufficio requirente ha reso del tutto residuale la proposizione di *appelli*, nel 2019 ridotti a 3 (peraltro, proposti avverso sentenze del 2018) rispetto ai 9 dello scorso anno (alcuni dei quali già esaminati ed accolti dalle Sezioni centrali di appello).

* * *

È doveroso evidenziare che detti risultati sono frutto dello sforzo non solo delle scarse risorse rimaste in servizio nell'anno – ovvero il Procuratore regionale uscente Dott. Cirillo ed il collega Giulio Stolfi (che si è anche fatto carico di svolgere le funzioni Procuratore regionale pro-tem-

la responsabilità del direttore dei lavori che aveva proceduto ad individuare i terreni da espropriare e del RUP (nella misura di € 4.000,00 ciascuno, con esercizio del potere di riduzione dell'addebito).

²⁸ Le sentenze in esame possono essere così riassunte.

a) La sentenza n. 28 del 2019 (resa nel giudizio n. 8444) riguarda il danno erariale subito da un comune a seguito di corresponsione di una serie di emolumenti retributivi indebiti ai responsabili di posizioni organizzative, per l'annualità 2014. La sentenza ha respinto la domanda relativa al risarcimento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione di risultato (nonostante il rimborso della retribuzione di risultato da parte dei beneficiari dopo la citazione), ritenendo non provata la mancata fissazione di obiettivi ed il mancato raggiungimento degli stessi; ha dichiarato inammissibile la domanda relativa al risarcimento del danno da attribuzione (con decreto di sindacale) di una "premieria" non prevista dai CC.C.N.L. (pari al 20% dell'importo della indennità di posizione, pari ad € 1.125,92 netti), in quanto l'importo netto di tale premio è stato restituito tra l'invito e la citazione (a seguito di annullamento in autotutela del beneficio); ha infine dichiarato cessata la materia del contendere per il danno da pagamento di indennità di risultato per un importo (30%) superiore a quello previsto dal CCNL (25%), avendo i beneficiari restituito l'importo non dovuto (del 5%, pari ad € 320,91 netti) dopo l'emissione della citazione.

b) La sentenza n. 5 del 2019 è relativa ad un danno ad un comune per mancata riscossione di entrate tributarie; in particolare si è esaminata la questione della omessa riscossione di sanzioni e interessi legali dovuti per ritardato pagamento della TARSU non riscossa tramite ruolo, alla luce della normativa di settore (art.76 D.Lgs. 507/1993 ed art.13 comma 3 D.Lgs. 471/1997). Il Collegio ha condannato il responsabile dell'Ufficio tributi del Comune al risarcimento del minor danno di € 1.500,00, nell'esercizio del potere riduttivo ex art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20 del 1994 (in considerazione della storia professionale del convenuto).

c) La sentenza n. 19 del 2019 ha ad oggetto una fattispecie di mancata riscossione di entrate sanitarie (mancato pagamento di ticket dovuti da pazienti per prestazioni eseguite da un laboratorio biomedico ospedaliero a danno dell'Azienda Ospedaliera "San Carlo" di Potenza e dall'ASP, rispettivamente per € 699,83 ed € 2.841,89). La sentenza ha condannato il direttore del laboratorio, che non aveva organizzato il servizio in modo da garantire la riscossione dei tickets, al risarcimento di dette somme con accessori di legge e spese, fatta salva in sede esecutiva la detrazione di somme eventualmente già rimborsate all'amministrazione (il convenuto aveva presentato bonifici di incerta riscossione, relativi peraltro al rimborso del solo capitale contestato).

d) La sent. n. 10 del 2019 ha ad oggetto una contestazione di danno indiretto da decisione sindacale illegittima, cagionato dalla condanna di un comune al pagamento delle spese di giudizio in forza della sentenza del TAR Basilicata n. 131/2003, che aveva annullato una delibera consiliare dichiarando illegittima la decisione del Sindaco f.f. pro-tempore di dichiarare la nullità del voto di uno dei consiglieri per presunto conflitto di interessi, nonostante il contrario parere del Segretario comunale, ed in modo illegittimo, come evidenziato dal Prefetto di Matera. Il Collegio ha dato atto dell'intervenuto rimborso del capitale (€ 3.191,47) da parte del Sindaco f.f. convenuto, ma ha comunque condannato quest'ultimo al pagamento della rivalutazione monetaria, degli interessi sulla somma già pagata e delle spese di giudizio.

e) A solo titolo di completezza, possono infine ricordarsi le sentenze n. 15 del 2019 (resa nel giudizio n. 8399, avente ad oggetto un danno indiretto da procedura espropriativa) e n. 43 del 2019 (resa nel giudizio n. 8452, avente ad oggetto l'illegittima erogazione di compensi professionali non dovuti), con le quali è stata fatta applicazione del nuovo rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c. (rispettivamente, con il pagamento di € 810,65 per ognuno dei due convenuti e di € 500,00 per uno dei convenuti).

pore per alcuni mesi) – ma anche del Vice Procuratore Generale Carlo Picuno e del Vice Procuratore Generale Rocco Lotito, che nel 2019 – nei pochi mesi precedenti la cessazione del loro incarico aggiuntivo – hanno fatto in tempo a introdurre alcuni atti di estremo rilievo. A tutti loro vanno portati ringraziamenti per l’impegno profuso nel difficile lavoro requirente, unitamente ad un saluto di commiato e ad un augurio della migliore fortuna nel proprio incarico per quelli di loro che hanno lasciato la Procura lucana; così come un augurio di buon lavoro va fatto al Dott. Guido Tarantelli, che di recente è venuto a riempire i vuoti di organico già lamentati l’anno scorso. Ringrazio altresì tutti gli appartenenti all’organico del personale amministrativo, senza il cui disponibile impegno sarebbe impossibile ogni attività dei magistrati. Chiedo a tutti coloro che continueranno a prestare servizio nell’anno 2020 di collaborare con solerzia a superare ogni difficoltà che dovesse insorgere nel prosieguo dell’attività, certo che l’organizzazione dell’ufficio e la costante collaborazione e disponibilità interpersonale consentiranno nel 2019 di ottenere risultati migliori dell’anno precedente, e comunque apprezzabili.

3. CONCLUSIONI

E' indubbio che l'anno 2020 rappresenta un punto di svolta per la procura lucana.

Infatti, dal punto di vista ordinamentale, la nomina dello scrivente rappresenta la prima applicazione della riforma che ha previsto a capo degli uffici requirenti regionali un presidente di sezione, riconoscendo formalmente il ruolo sostanzialmente direttivo già attribuito all'Ufficio di procuratore regionale. Inoltre, la presenza di due colleghi referendari, grazie alla sensibilità mostrata dal Consiglio di Presidenza ai problemi della Procura, garantirà verosimilmente una maggiore continuità nell'Ufficio ed una migliore organizzazione e gestione del lavoro, superando le criticità manifestatesi in precedenza e già evidenziate lo scorso anno; senza contare, ovviamente, le qualità professionali, che il Dott. Giulio Stolfi ha già dimostrato e che il Dott. Guido Tarantelli certamente dimostrerà nel corso dell'anno.

Resta tuttavia indubbio che l'attività istruttoria sia di difficile completamento, atteso il numero e la complessità delle denunce pervenute, che inducono a ritenere la sussistenza di diverse criticità nella gestione amministrativo-finanziaria. Del resto, già nella relazione dello scorso anno si parlava di un esteso <<quadro di illegittimità>> che rendeva difficoltosa una soluzione dei problemi di legittimità finanziaria tramite il solo impegno della magistratura contabile, imponendo un <<impegno di tutte le articolazioni della pubblica amministrazione, dallo Stato ai vari enti (anche pseudo-privatistici) operanti a livello nazionale o locale. E' infatti evidente che il ripristino delle regole e la economicità dell'azione amministrativa va garantito non solo con meccanismi sanzionatori e repressivi, ma *in primis* con un'amministrazione ispirata ai principi costituzionali di legalità e buon andamento, che sia nella gestione quotidiana sia nei controlli interni non si limiti a documentare la formale regolarità delle scelte amministrative e delle spese, ma verifichi la sostanziale e fattuale corrispondenza di tali scelte all'interesse pubblico. In altri termini, occorre che tutti gli amministratori, dirigenti e funzionari operanti nel settore pubblico (specie quando rivestano funzioni apicali ed esponenziali) si impegnino a realizzare un'effettiva separazione tra politica ed amministrazione, e la effettiva tutela dell'interesse pubblico - in particolare sotto il profilo economico-finanziario - adottando tutte le iniziative necessarie per evitare il danno erariale: sia in via preventiva, operando nella massima trasparenza e con la massima attenzione all'aspetto finanziario delle proprie scelte, sia in via successiva (quando le patologie finanziarie si siano già manifestate), ricordando che il nuovo codice di giustizia contabile sancisce espressamente precisi

obblighi dell'amministrazione: non solo di denunciare a questa Procura le fattispecie dannose, ma anche di porre in essere tutte le iniziative necessarie ad evitare l'aggravamento del danno, adottando tutti gli atti necessari a far cessare l'illecito e ad evitarne la continuazione (art. 52 c.g.c.)>>.

Non può che ribadirsi, in questa sede, quanto già affermato lo scorso anno, fermo restando che la Procura da me rappresentata continuerà ad impegnarsi a dare soluzioni alle problematiche di *mala gestio* delle risorse pubbliche ed a perseguire l'obiettivo della legalità finanziaria, con la certezza di poter contare sull'indispensabile ausilio di tutto il personale magistratuale ed amministrativo e di tutte le forze di Polizia e di tutti i pubblici funzionari ed impiegati che abbiano a cuore il pubblico bene. In particolare, vanno ringraziati fin d'ora la Guardia di Finanza per la qualificata collaborazione fornita all'Ufficio requirente (anche grazie ad una sua articolazione presso la sede di questa Procura), auspicando quest'anno un completamento delle più importanti deleghe in corso; l'Arma dei Carabinieri, che collabora all'istruttoria contabile con tutte le sue articolazioni (non ultima quella Forestale) e di recente ha firmato un protocollo di intesa con la Procura generale che impone più stretti rapporti operativi; la Polizia di Stato, con la quale si auspica di moltiplicare le occasioni di delega istruttoria; e tutti i funzionari pubblici delegati a particolari accertamenti.

Ringrazio altresì la Magistratura Ordinaria, in particolare le Procure della Repubblica con le quali finalmente si è addivenuti ad un'intesa protocollare certamente foriera di interessanti sviluppi, e la Magistratura amministrativa, per le segnalazioni di possibili situazioni di danno erariale e per la sollecitudine manifestata nella trasmissione di altri provvedimenti ed atti necessari alle istruttorie di competenza della Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 51 c.g.c..

Si auspica infine che all'obiettivo comune dell'attuazione della legalità finanziaria e della sana gestione della pubblica amministrazione nell'anno 2019 concorreranno tutti i soggetti sociali ed istituzionali, compresa la qualificata Avvocatura del libero Foro, i numerosi amministratori e dipendenti pubblici, e l'Avvocatura erariale, da sempre impegnata a difesa degli interessi finanziari pubblici, con una meritoria attività che si affianca a quella di questa Procura).

A tutti loro, qui degnamente rappresentati, a tutte le Forze di Polizia ed ai dipendenti della Corte dei conti, va il mio ringraziamento, che estendo sentitamente a tutti i presenti, per l'attenzione riservatami e concludo ribadendo l'impegno di questa Procura a tutela della legalità finanziaria, ad onta degli ostacoli che possano rallentare la sua attività, nella certezza della centralità del rispetto della legge in uno stato democratico.

Alla luce delle considerazioni che precedono, Sig. Presidente, chiedo di dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata.

Potenza, li 21 febbraio 2020

IL PROCURATORE REGIONALE

Pres. Vittorio Raeli

Tabella 1 - ATTIVITA' DELLA PROCURA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Istruttorie aperte su impulso di privati cittadini o Associazioni	200	168	135	78
Istruttorie aperte su denuncia di Amministrazioni pubbliche	335	193	248	172
Istruttorie aperte su segnalazione Autorità Giudiziaria	113	392	316	496
Istruttorie aperte su notizie stampa	7	2	5	2
<i>Totale istruttorie aperte</i>	<i>655</i>	<i>755</i>	<i>704</i>	<i>748</i>
Prearchiviazioni e archiviazioni immediate	-	77	71	92
Audizioni libere	80	47	21	17
Militari della Guardia di Finanza assegnati al Drappello	Ispettori: n. 4	Ispettori: n. 3	Ispettori: n.4	Ispettori: n.4
Militari della Guardia di Finanza assegnati al Drappello operante presso questa sede	Ispettori: n. 4	Ispettori: n. 3	Ispettori: n.4	Ispettori: n.4
Numero indagini assegnate al Drappello	140	29	47	37
Numero indagini concluse dal Drappello	186	16	26	21
Richieste istruttorie	809	454	341	176
Archiviazioni	700	92	309	242
Numero invitati a dedurre	143	112	59	46
Citazioni	25	19	19	8
Numero convenuti	133	100	51	29
Appelli	1	5	9	3

(Fonte: Corte dei conti, relazione inaugurale del Procuratore Regionale del 2018 e dati di segreteria)

Tabella 2 - ATTIVITA' DEL DRAPPELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Deleghe pervenute	140	29	47	37
Deleghe evase	186	16	26	21
Deleghe giacenti	103	116	137	160
Persone segnalate per responsabilità patrimoniali	120	13	13	10
Danni erariali segnalati	€ 10.813.488,00	€ 2.106.626,43	€ 12.126.786,00	€ 51.253.614,09
Persone segnalate all'Autorità giudiziaria ordinaria	0	0	6	0

(Fonte: Corte dei conti, relazione inaugurale del Procuratore Regionale del 2018 e dati forniti dalla Guardia di Finanza)

INDICE

Considerazioni introduttive.....	1
Le attività della Procura regionale	4
Conclusioni	14

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Attività della Procura.....	17
Tabella 2 - Attività del drappello della Guardia di finanza.....	18

